

Fino a dicembre copertura all'80% e niente merito di credito

03041

03041

Fondo di garanzia facile

Rimane operativa la disciplina transitoria prevista dalla Legge di bilancio 2022. Valutazioni nel rispetto del principio di sana e prudente gestione

DI BRUNO PAGAMICI

Buone notizie per le pmi con le nuove disposizioni operative del Fondo di garanzia in vigore da ieri. Fino al 31 dicembre 2023 rimane infatti operativa la disciplina transitoria prevista dalla Legge di bilancio 2022 che stabilisce l'ammissibilità al Fondo delle imprese senza valutazione del merito di credito e la copertura all'80% o al 60% per tutte le operazioni garantite.

Inoltre, sarà nuovamente possibile approvare le richieste di garanzia per i settori dell'agricoltura e della pesca (sospese dal 1° luglio 2023) grazie alla revisione in sede comunitaria dei regolamenti di esenzione che hanno fissato i nuovi limiti in termini di equivalente sovvenzione lorda e di spesa agevolabile per i predetti comparti produttivi.

Per contro, le valutazioni del Fondo dovranno essere svolte nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, anche alla luce delle nuove procedure fallimentari/crisi d'impresa.

È quanto risulta dalla circolare n. 14/2023 del Mediocredito centrale, gestore del Fondo, in cui si apprende tra l'altro che è stato sostituito l'Allegato 4" il quale prevedeva una versione per la garanzia diretta e una per la riassicurazione con un modulo unico denominato "Domanda di agevolazione", semplificandone la struttura per facilitare la compilazione da parte dell'impresa beneficiaria.

In sintesi, le principali novità a partire dal 25 luglio 2023 riguardano:

- per gli aiuti agli investimenti a favore del settore agricoltura i nuovi limiti dell'equivalente sovvenzione lorda sono fino al 60% per impresa

e progetto di investimento (fino a 600 mila euro);

- per gli aiuti agli investimenti a favore del settore pesca e acquacoltura i nuovi massimali relativi all'importo di spese ammissibili per progetto sono pari a 2,5 milioni di euro; l'EsI per beneficiario e per anno è pari a 1,25 milioni di euro;

- le Disposizioni operative saranno finalizzate a una maggiore completezza e a una maggiore chiarezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel rispetto del principio di sana e prudente gestione e dei criteri di semplificazione previsti dall'art. 13, c. 2, del d.m. 248/1999, comprendendo:

i) la nuova definizione "Domanda di agevolazione" con conseguente eliminazione del termine "Allegato 4";

ii) l'inserimento di espressa previsione di inammissibilità delle imprese che, a seguito di un provvedimento di revoca dell'agevolazione connessa ad una precedente garanzia, non abbia provveduto a rimborsare al Fondo l'importo relativo a tale agevolazione;

iii) l'inserimento del riferimento alle nuove procedure

fallimentari/crisi d'impresa tra i requisiti di ammissibilità alla garanzia del soggetto beneficiario finale;

iv) la specifica dei casi in cui è possibile richiedere la variazione in aumento della durata e dell'importo della garanzia, definendo i casi di improcedibilità delle richieste di conferma della garanzia;

v) l'iter del procedimento del controllo documentale nei confronti dei soggetti richiedenti e beneficiari finali definendo gli oneri di adempimento e la documentazione che il soggetto sottoposto al controllo deve inviare al gestore Mcc.

© Riproduzione riservata

